



► 15 gennaio 2025

# Minore erede, beneficio di inventario entro dodici mesi dalla maggiore età

## Cassazione

La Suprema Corte risolve un contrasto interpretativo che durava da decenni

In assenza di iniziative ha effetto l'accettazione del rappresentante legale

Angelo Busani

Se il rappresentante legale accetta con il beneficio d'inventario l'eredità devoluta a un minorenni, costui acquisisce la qualità di erede e quindi, una volta raggiunta la maggiore età, non può più rinunciare all'eredità, anche se il rappresentante legale non abbia provveduto alla redazione dell'inventario. L'unica chance che l'erede ha, in tal caso, è di completare l'inventario entro un anno dal compimento del 18° anno d'età, al fine di mantenere il beneficio della limitazione di responsabilità verso i debiti contratti dal defunto il cui valore eventualmente ecceda rispetto al valore dell'attivo ereditario.

Sono le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 31310 del 6 dicembre 2024, ad aver proclamato questo principio, con il quale si definisce un contrasto interpretativo che perdura fin dall'entrata in vigore del Codice civile e che ha dato luogo a un conseguente conflitto nella giurisprudenza di legittimità; nella sentenza n. 4561 dell'11 luglio 1988 (confermata nelle decisioni n. 25666/2008, 22712/2009, 5211/2011, 841/2014, 24931/2016) la Cassazione aveva deciso che, nonostante l'accettazione dell'eredità espressa dal genitore o dal tutore del minorenni chiamato all'eredità, il minorenni rimarrebbe nella condizione di mero chiamato; pertanto, con il compimento del suo 18° anno, questi

sarebbe pienamente legittimato a decidere se esprimere l'accettazione o la rinuncia all'eredità che gli è stata offerta; nella sentenza n. 8034 del 19 luglio 1993 (confermata nelle decisioni n. 2276/1995, 8832/1999 e 15267/2019) invece si è deciso che il minore, qualora l'eredità disposta a suo favore sia stata accettata con beneficio di inventario dal suo rappresentante legale, acquisisce irrevocabilmente la qualità di erede e mantiene il beneficio di inventario se, ai sensi dell'articolo 489 del Codice civile, provvede a erigere l'inventario entro l'anno successivo al raggiungimento della maggiore età. Se l'inventario non viene compilato entro il termine, vi è la decadenza dal beneficio d'inventario con la conseguenza che l'erede risponde con il suo patrimonio personale dei debiti che il defunto abbia contratto e non abbia adempiuto, anche se abbiano un valore superiore al valore dell'attivo ereditario.

Secondo quest'ultimo orientamento, nell'anno successivo al compimento della maggiore età il minorenni che abbia accettato l'eredità tramite il rappresentante legale non può più rinunciare all'eredità, e ciò in base al principio generale secondo cui non è possibile dismettere la qualità di erede, una volta che l'eredità sia stata acquisita.

L'unica facoltà che l'erede ha è appunto quello di completare la procedura di inventario, per consolidare la protezione che da essa deriva verso gli eventuali debiti contratti dal defunto e che fanno parte dell'eredità.

Insomma, l'accettazione con il beneficio d'inventario per conto di un soggetto incapace non è considerabile alla stregua di un'accettazione risolutivamente condizionata al fatto che, acquisita la capacità legale, il

soggetto in questione non formuli una rinuncia all'eredità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**L'accettazione in nome dell'incapace non è condizionata alla possibilità di rinuncia acquisita la capacità**

